

Così l'intervento sulle partite Iva può far scattare il doppio salto verso il tempo indeterminato

Se c'è subordinazione il primo step è la trasformazione in co.co.pro

Andrea Maria Canditi

Claudio Tucci

ROMA

Un doppio salto che può trasformare le partite Iva "fasulle" in veri e propri contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Lo schema è così congegnato: se la partita Iva è fittizia (al ricorrere di determinati requisiti) viene considerata (attraverso una presunzione semplice) un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. E se ancora, in aggiunta, si dimostra che non è stato individuato uno specifico progetto, la sanzione diventa più pesante. Scatta cioè la trasformazione della collaborazione in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Certo, le aziende avranno ancora un anno di tempo (dall'entrata in vigore del Ddl Fornero) per mettersi in regola. Ma è certo che le nuove norme per scoraggiare la cattiva flessibilità in entrata sono piuttosto pungenti. Secondo le nuove regole infatti il primo salto da partita Iva a co.co si avrà qualora ricorrano almeno due di questi presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nell'arco di un anno; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore superi la misura del 75%; e che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente. Tale presunzione vale fino a prova contra-

ria da parte del datore, il quale può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Ma la configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica, secondo il Ddl Fornero, l'applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale e - ma soprattutto - all'eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia stata instaurata da parte del datore, il quale può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Ma la configurazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa implica, secondo il Ddl Fornero, l'applicazione di tutte le norme che disciplinano tale contratto, incluse quelle relative al regime previdenziale e - ma soprattutto - all'eventuale trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora sia stata instaurata

REQUISITI

Sei mesi di prestazioni nell'arco di un anno, ricavi oltre il 75%, postazione fissa: bastano due elementi su tre per far emergere l'uso improprio della partita Iva

ta senza l'individuazione di uno specifico progetto. Si chiarisce, però, che le nuove regole sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per

le quali è necessaria l'iscrizione.

Ma il giro di vite sui contratti flessibili tocca anche altri contratti, e in particolare i contratti a tempo determinato, il lavoro a chiamata, i co.co.pro, il contratto di inserimento. I contratti a tempo determinato costeranno di più alle imprese a causa dell'introduzione di un aumento contributivo dell'1,4%. Con l'esclusione dei motivi sostitutivi per malattia o malattia, e per attività stagionali. L'aggravio servirà a finanziare l'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego. Le aziende poi, nella stipula del primo contratto di 6 mesi, non saranno più tenute a introdurre il cosiddetto "causaleone": l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo in un atto scritto contestuale o antecedente.

Sul fronte invece dei co.co.pro si prevede una definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza (articolo 1346 del Codice civile) e deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l'obiettivo aziendale nel suo complesso. Si prevede poi l'eliminazione di qualsiasi riferimento al programma di lavoro o fasi di esso, a dire il vero, oggi, scarsamente utilizzato. E, novità molto importante, è la limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso

può infatti essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di idoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto.

Arriva poi una presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dall'impresa committente. Sono fatte salve dalla stretta le prestazioni di elevata professionalità. E se per rendere più trasparente il ricorso al lavoro "a chiamata" viene previsto l'obbligo di effettuare una comunicazione amministrativa preventiva, con modalità snelle (per esempio, fax o Pec), in occasione di ogni chiamata del lavoratore, sui contratti di inserimento si cambia programma in corsa. Anziché limitarsi a destinare ai lavoratori over 50 disoccupati, da 12 mesi le risorse destinate a tali tipologie di rapporti - come annunciato nel documento di policy di due settimane fa - il Governo ha preferito decretarne di fatto la scomparsa. L'articolo 4 del Ddl Fornero stabilisce infatti l'abrogazione degli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 276/2003. Con una clausola di salvaguardia per i contratti in corso e per quelli che verranno stipulati entro il 31 dicembre 2012: in questo caso gli articoli da 54 a 59 del Dlgs 276 continueranno infatti ad applicarsi.

carattere tecnico, produttivo in un atto scritto antecedente

TUTELA PER IL LAVORO

EFFICIENZA PER L'IMP

ANALISI PER IL

Tempi per l'imp
Stragiudiz
entro 120

L'anormativa Fornero è intervenuta anche sui processi. In caso di termine sia dichiarato giudice, il regime con basato sul doppio binario "conversione" del pre del riconoscimento a importo risarcitorio mensilità retributive Collegato Lavoro 20 dalla sentenza 303/2 Costituzionale. Sono prefigurati due tipi di lato per scoraggiare ribadisce che tale in "omnicomprensivo" propone di adeguare nuovi termini preventivi periodo per l'impugn stragiudiziale del cc dalla cessazione del (giorni), fermo resta termine per l'impugn (330 giorni)

TUTELA PER IL LAVO

TUTELA PER IL LAVO